Codice A1805B

D.D. 15 giugno 2022, n. 1764

L.R. 06.10.2003 n. 25 D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R, art. 18. Autorizzazione all'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso ad uso irriguo in Comune di CARAGLIO(CN), di tipologia D categoria B, di proprietà del Comune di Caraglio (CN) - Codice CN01143.



ATTO DD 1764/A1805B/2022

DEL 15/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25 D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R, art. 18. Autorizzazione all'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso ad uso irriguo in Comune di CARAGLIO(CN), di tipologia D categoria B, di proprietà del Comune di Caraglio (CN) - Codice CN01143.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2221 del 25/07/2018 lo Scrivente Settore ha autorizzato il Comune di Caraglio alla costruzione dello sbarramento (CN01143) in comune di Caraglio per creare un invaso ad uso irriguo sito in l.tà ex Polveriera in comune di Caraglio(CN) e contestualmente é stato approvato il disciplinare di costruzione;
- in data 22/04/2022 si é svolto un sopralluogo presenti i funzionari del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte, rappresentanti del Comune e i collaudatori, al fine di appurare lo stato dei luoghi e le condizioni dell'invaso;
- durante il sopralluogo suddetto é stata sollecitata la trasmissione da parte del comune del certificato di collaudo, al fine di finalizzare la pratica di autorizzazione all'esercizio;
- con nota PEC prot. n. 5578/VI del 22/04/2022 (ns. prot. n.00017302 del 22/04/2022) del Comune di Caraglio è pervenuto il certificato di collaudo a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing.Franco Giraudo s.s..

Considerati:

- il risultato della visita di sopralluogo condotta in data 22/04/2022;
- il certificato di collaudo a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing.Franco Giraudo s.s. necessario per poter formalizzare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di ritenuta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 06.10.2003, n.25;
- D.P.G.R. 09.03.2022, n.2/R;
- la L.R. 28.07.2008, n.23;

DETERMINA

- Art. 1 di autorizzare il Comune di Caraglio, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R della Legge Regionale 25/2003, all'esercizio dell'invaso ad uso irriguo in 1.tà ex Polveriera, Tipologia D, Categoria B, in Comune di CARAGLIO (CN) Codice CN01143:
- Art. 2 di approvare il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui il proprietario richiedente è vincolato nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici presentati sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;
- Art. 3 di individuare per l'invaso in progetto una classe di rischio potenziale "alto" ai sensi dell'art.6 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022, anche nelle more dell'applicazione dell'art.10 del D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022, regolamento regionale intervenuto successivamente alla costruzione dell'opera, esaminata la documentazione progettuale e verificato che l'area di inondazione per rottura dell'invaso, presente negli elaborati progettuali agli atti, potrebbe interessare alcune aree edificate determinando pertanto un valore del danno atteso elevato;
- Art. 4 visti gli atti presentati e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, di individuare nel proprietario, Comune di Caraglio, il responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;
- Art. 5 di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R della Legge Regionale 25/2003, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;
- Art. 6 di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite dovranno essere inviati al Settore Difesa del Suolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore Ing. Davide Patrocco

Il coordinatore Area Dighe Ing. Roberto Del Vesco

> LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo) Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato



Direzione Opere Publiche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Difesa del Suolo

DISCIPLINARE di ESERCIZIO

dell'invaso di accumulo idrico ad uso irriguo in territorio comunale di CARAGLIO(CN), denominazione "Acqua Viva" situato in territorio comunale di CARAGLIO (CN)

Soggetto richiedente: COMUNE DI CARAGLIO (CN)

Invaso CN01143 tipologia D categoria B			Invaso di accumulo idrico ad uso irriguo	
Comuni di:	CARAGLIO (CN)		Località: ex Polveriera	
Proprietà:	COMUNE CARAGLIO (CN)	DI	Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) indirizzo PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it	
Gestore:	COMUNE CARAGLIO (CN)	DI	Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) indirizzo PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it	
Partita I.V.A./Codice fiscale			P.Iva: 00468880042	

Oggetto:

Richiedente : Comune di Caraglio (CN) - Piazza Giolitti, 5 12023 CARAGLIO (CN) - PEC : protocollo.caraglio@legalmail.it

Realizzazione dell'invaso di accumulo idrico ad uso irriguo contenuto nel Progetto definitivo "Iniziativa Acqua Viva - Bando interventi FARO - Fondazione CRC- Valorizzazione del sistema irriguo, turistico ed architettonico mediante recupero delle aree degradate della ex polveriera Lotto1 - Comune di Caraglio (CN)". Volume massimo d'invaso pari a circa 58000 m³. Invaso di tipologia D categoria B (L.R. n° 25/2003 – art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04 n.12/R), Cod. invaso n. CN01143.

PREMESSE

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio dell'invaso artificiale di CARAGLIO (CN) per uso irriguo, è predisposto sulla base del sopralluogo effettuato da funzionari del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte in data 22/04/2022 e dal Certificato di Collaudo trasmesso dal Comune con PEC prot. n. 5578/VI del 22/04/2022 (ns. prot. n.00017302 del 22/04/2022) a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. Stefano Ferrari e Dott. Ing.Franco Giraudo s.s.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di:	CARAGLIO(CN)		
Località:	ex Polveriera		
Denominazione:	Acqua Viva		
Tipologia	Invaso per uso irriguo		
C.T.R. / Coordinate UTM	Sez. 209130 Coord.UTM 372963 E 4920271 N		
Accesso allo sbarramento	Strada carrabile chiusa al traffico		

DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'invaso irriguo in progetto rientra all'interno di un intervento più ampio volto alla "valorizzazione del sistema irriguo, turistico ed architettonico mediante il recupero delle aree degradate della Ex Polveriera", previsto dall'Amministrazione comunale di Caraglio. L'invaso in progetto, di competenza regionale, presenta in planimetria una forma essenzialmente pentagonale ed è posto lungo il margine nord-orientale dell'area di pertinenza della expolveriera. La volumetria invasata sarà di circa 58000 m³ distribuiti su una superficie massima di 16838 m² con un'altezza massima del rilevato arginale di circa 2,10m.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, il Comune di Caraglio dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e sull' alveo ricettore a valle, ed ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n.25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Per l'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- si dovrà preservare lo sbarramento dallo sviluppo di vegetazione evitando assolutamente quella arborea e permettendo il controllo solo di quello erboso su tutto lo sviluppo arginale;
- si dovrà curare la pulizia dei fossi di raccolta delle acque di ruscellamento attorno all'invaso, poiché tendono a riempirsi facilmente a causa del deposito di materiale eroso a monte:
- dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità della struttura e dei suoi scarichi:
- dovrà essere assicurata una corretta gestione dell'opera, al fine di verificare la buona tenuta del rilevato, lo stato del bacino e la perfetta funzionalità dello scarico.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente.

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso. Il Settore regionale Difesa del Suolo può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale Difesa del Suolo con frequenza annuale ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, il gestore dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale Difesa del Suolo e, in via precauzionale, provvedere con le dovute cautele alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale Difesa del Suolo effettuerà <u>visite periodiche di controllo</u> sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al Settore regionale Difesa del Suolo, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale Difesa del Suolo, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV- MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga, anche per manutenzione ordinaria o straordinaria, durante l'esercizio deve essere comunicata al Settore regionale Difesa del Suolo. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati in funzione della complessità delle lavorazioni da attuare. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta é necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art.21 D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R. Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, dovrà essere condotta secondo quanto richiesto dall'art. 22 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R; essa dovrà essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al Settore regionale Difesa del Suolo per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a 15 (quindici) anni dalla data di autorizzazione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere rinnovato. Prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale Difesa del Suolo; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi

alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà inoltre comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII - TECNICO GESTORE, DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il Gestore provvederà, il più presto possibile e comunque entro e non oltre gg. 30 dal ricevimento del presente disciplinare, a comunicare ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R il nome e i riferimenti – indirizzo di ufficio, numero telefonico fisso e di cellulare di reperibilità - del tecnico incaricato della gestione dell'impianto e/o dell'eventuale addetto alla sorveglianza (monitoraggio o controllo).

Il proprietario elegge domicilio in Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) (indirizzo PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it) e si impegna a comunicare con tempestività al Settore Difesa del Suolo eventuali variazioni di indirizzo, di cambiamento di proprietà, gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 09/06/2022

L'istruttore Ing. Davide Patrocco

Il Coordinatore Area Dighe Ing. Roberto Del Vesco

II Responsabile del Settore Ing Gabriella GIUNTA

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO

ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO CN01143

ANNO	MESE	GIORNO	FIRMA (leggibile)	Livello Idrometrico	Presenza filtrazioni	Vegetazione	Organi di scarico

Altre anomalie verificate:
(IN DATA/):
(IN DATA/)
(IN DATA/)

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

FASI DI ALLERTA PER «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, si verifica una fase di «preallerta» quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.

Quando si attiva

<u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:

Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200

Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed al Settore regionale Difesa del Suolo l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare.

Cosa deve fare il gestore

L'attivazione della fase è annotata sul registro della diga di cui all'allegato 1

Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare, o disposta in via generale dal Settore regionale Difesa del Suolo, e ne comunica gli esiti al Settore tecnico regionale ed al Settore Difesa del Suolo sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere responsabile (ove presente). In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza al Settore regionale Difesa del Suolo l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. Il Settore regionale Difesa del Suolo dà comunicazione degli esiti dei controlli alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG.

L'attivazione della fase è annotata sul registro della diga di cui all'allegato 1

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.

In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.

Quando si attiva

In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto.

Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.

per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile

in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.

- 1. avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase
 - il Settore regionale Difesa del Suolo,
 - il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),
 - la Protezione civile regionale,
 - l'autorità idraulica,

comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.

Cosa deve fare il gestore

- attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco;
- 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso;
- 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;
- 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta;
- 6. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.

Quando si attiva

In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.

Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.

In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.

fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore :

- 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati:
 - il Settore regionale Difesa del Suolo,
 - il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),
 - la Protezione civile regionale,
 - l'autorità idraulica

Cosa deve fare il gestore

circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze;

- 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso:
- comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria;
- 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati;
- 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o Quando si di ingenti danni. attiva La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione. Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, provvede immediatamente ad informare: il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia). • la Protezione civile regionale, Cosa deve fare • il Settore regionale Difesa del Suolo, il gestore • il Comune ove è ubicato l'impianto; i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	CN01143	Denominazione	ex Polveriera
		Comune di	Caraglio

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email
Proprietario	Comune di Caraglio (CN)	Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) indirizzo	0171-617711	PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it
Gestore	Comune di Caraglio (CN)	Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) indirizzo	0171-617711	PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it
Responsabil e di impianto				
Guardiano				
Comune	Comune di Caraglio (CN)	Piazza Giolitti, 5 - 12023 CARAGLIO (CN) indirizzo	0171-617711	PEC: protocollo.caraglio@legalmail.it
Settore Difesa del Suolo	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO	011 4321403	PEC: difesasuolo@cert.regione.piem onte.it
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	PEC: protezione.civile@cert.regione. piemonte.it
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Via Massimo d'Azeglio 8 12100 - Cuneo	0171 65641	
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Cuneo	C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo	0171.321911	tecnico.regionale.CN@regione. piemonte.it
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 - 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it